



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 maggio 2018
(OR. en)

9058/18

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0361 (COD)**

EF 138
ECOFIN 434
CODEC 814

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento <i>- Testo di compromesso della presidenza</i>

Si allega per le delegazioni un testo di compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto, da presentare al Consiglio il 25 maggio 2018.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 novembre 2015 il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) ha pubblicato la lista delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) ("norma TLAC"), approvata dal G20 nel novembre 2015. La norma TLAC ha l'obiettivo di assicurare che le banche a rilevanza sistemica globale (G-SIB), denominate enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) nel quadro dell'Unione, dispongano della capacità di assorbimento e di ricapitalizzazione per aiutare a garantire, durante una risoluzione e nella fase immediatamente successiva, il proseguimento delle funzioni essenziali senza mettere a rischio i fondi dei contribuenti (fondi pubblici) o la stabilità finanziaria. Nella sua comunicazione del 24 novembre 2015³ la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine del 2016 una proposta legislativa che consentirebbe di attuare la norma TLAC entro il termine del 2019 concordato a livello internazionale.
- (2) L'attuazione della norma TLAC nell'Unione deve tener conto dell'attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"), specifico per ente, applicabile a tutti gli enti dell'Unione in conformità della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴. Poiché la TLAC e il MREL perseguono lo stesso obiettivo, ossia assicurare che gli enti dell'Unione dispongano di una capacità sufficiente di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi complementari di un quadro comune.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Verso il completamento dell'Unione bancaria", COM(2015) 587 final del 24 novembre 2015.

⁴ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

A livello operativo, la Commissione ha proposto che il livello minimo armonizzato della norma TLAC per i G-SII ("requisito minimo TLAC") sia introdotto nella legislazione dell'Unione attraverso modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013⁵, mentre la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII, denominato requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, dovrebbero essere disciplinati mediante modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014⁶. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti dovrebbero essere applicate in modo coerente insieme a quelle previste nei suddetti atti legislativi e nella direttiva 2013/36/UE⁷.

- (3) L'assenza di norme armonizzate negli Stati membri partecipanti al meccanismo unico di risoluzione (SRM) per quanto riguarda l'attuazione della norma TLAC creerebbe incertezza giuridica e costi supplementari per gli enti e renderebbe più difficile l'applicazione dello strumento del bail-in per gli enti transfrontalieri. L'assenza di norme armonizzate a livello di UE determina anche distorsioni della concorrenza sul mercato interno, perché i costi sostenuti dagli enti per conformarsi ai requisiti attuali e alla norma TLAC possono variare notevolmente da uno Stato membro partecipante all'altro. È pertanto necessario eliminare questi ostacoli al funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dall'assenza di norme armonizzate per quanto riguarda l'attuazione della norma TLAC. Di conseguenza, la base giuridica appropriata del presente regolamento è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), interpretato secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

⁵ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁶ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (4) Il regolamento (UE) n. 806/2014 dovrebbe continuare a riconoscere la strategia di risoluzione con un punto di avvio singolo (Single Point of Entry - SPE) e la strategia di risoluzione con un punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry - MPE). Nell'ambito della strategia SPE è risolta solo un'entità del gruppo, di norma l'impresa madre, mentre le altre entità del gruppo, di norma le filiazioni operative, non sono sottoposte a risoluzione, ma le loro perdite e il loro fabbisogno di ricapitalizzazione rispetto all'entità devono essere risolti a monte. Nell'ambito della strategia MPE possono essere risolte più entità del gruppo. Per un'attuazione efficace della strategia di risoluzione prescelta, è importante individuare con precisione le entità da risolvere ("entità di risoluzione"), ossia quelle a cui potrebbero essere applicate le azioni di risoluzione, unitamente alle relative filiazioni ("gruppi di risoluzione"). Quest'individuazione è rilevante anche per determinare il livello di applicazione delle norme sulla capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione da parte delle società finanziarie. Occorre quindi introdurre i concetti di "entità di risoluzione" e "gruppo di risoluzione" e modificare il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la pianificazione delle risoluzioni di gruppo in modo da imporre esplicitamente al Comitato di risoluzione unico ("Comitato") di identificare le entità di risoluzione e i gruppi di risoluzione all'interno di un gruppo e tenere debitamente conto delle implicazioni di tutte le azioni programmate all'interno del gruppo per assicurare una risoluzione efficace dello stesso.
- (5) Il Comitato dovrebbe garantire che gli enti dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per assicurare un assorbimento delle perdite e una ricapitalizzazione agevoli e rapidi con un impatto minimo sulla stabilità finanziaria e sui contribuenti. Quest'obiettivo dovrebbe essere raggiunto mediante il rispetto, da parte degli enti, di un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili specifico per ente, come previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014.
- (6) Per allineare i denominatori che misurano la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione degli enti con quelli previsti dalla norma TLAC, il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio e della misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria dell'ente in questione.

- (7) I criteri di ammissibilità per le passività sottoponibili al bail-in ai fini del MREL dovrebbero essere rigorosamente allineati a quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 per il requisito minimo TLAC, in linea con gli aggiustamenti e i requisiti complementari introdotti nel presente regolamento. In particolare, determinati strumenti di debito con una componente derivata incorporata, come certe obbligazioni strutturate, dovrebbero essere ammissibili ai fini della conformità al MREL nella misura in cui hanno un valore nominale fisso o crescente rimborsabile alla scadenza che sia già noto, mentre solo un rendimento aggiuntivo è legato a un derivato e dipende dalla performance di un'attività di riferimento. Visto tale valore nominale, questi strumenti dovrebbero avere un'elevata capacità di assorbimento delle perdite ed essere facilmente sottoponibili al bail-in nel quadro della risoluzione.
- (8) Le passività ammissibili utilizzate ai fini della conformità al MREL comprendono, in linea di massima, tutte le passività risultanti da crediti detenuti da creditori non garantiti ordinari (passività non subordinate) a meno che non soddisfino i criteri di ammissibilità specifici di cui al presente regolamento. Per rafforzare la possibilità di risoluzione degli enti mediante un uso efficace dello strumento del bail-in, il Comitato dovrebbe poter esigere che il requisito specifico per impresa sia soddisfatto con passività subordinate, in particolare quando vi siano chiare indicazioni che i creditori sottoposti al bail-in sosterranno probabilmente, nel quadro della risoluzione, perdite superiori a quelle che potrebbero sostenere nella procedura di insolvenza. Il Comitato dovrebbe valutare la necessità di imporre agli enti di soddisfare il MREL con passività subordinate qualora l'importo delle passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in raggiunga una certa soglia all'interno di una classe di passività comprendente passività ammissibili al MREL. L'obbligo di soddisfare il MREL con passività subordinate dovrebbe essere imposto al livello necessario per impedire che le perdite subite dai creditori nel quadro della risoluzione superino quelle che avrebbero altrimenti sostenuto nella procedura di insolvenza. Le eventuali subordinazioni degli strumenti di debito richieste dal Comitato ai fini della conformità al MREL dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di soddisfare parzialmente il requisito minimo TLAC con strumenti di debito non subordinati, conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come consentito dalla norma TLAC.

Per le entità di risoluzione dei G-SII o le banche di classe superiore con attività del gruppo di risoluzione superiori a 100 miliardi di EUR e a discrezione, sulla base di taluni criteri e tenendo conto della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento, accesso limitato ai mercati di capitali per le passività ammissibili e ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il MREL, il Comitato dovrebbe essere in grado di imporre che una parte del MREL pari al livello di assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione di cui all'articolo 37, paragrafo 10, e all'articolo 44, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE sia soddisfatto con passività subordinate e fondi propri, inclusi i fondi propri utilizzati per rispettare il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE. Su richiesta di un'entità di risoluzione, le autorità di risoluzione dovrebbero essere in grado di ridurre tale obbligo fino al limite che rappresenta la proporzione di una riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 in relazione al requisito minimo TLAC di cui a detto regolamento.

Conformemente al principio di proporzionalità, il potere di esigere che il MREL sia soddisfatto con passività subordinate può essere esercitato dal Comitato nella misura in cui il livello globale della subordinazione richiesta sotto forma di voci di fondi propri e passività ammissibili dovuto all'obbligo degli enti di rispettare TLAC, MREL e, ove applicabile, il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE non supera il livello più elevato di assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione di cui all'articolo 27, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 o la formula basata sui requisiti prudenziali del pilastro 1 e del pilastro 2 e sul requisito combinato di riserva di capitale. .

- (9) Il MREL dovrebbe permettere agli enti di assorbire le perdite previste nel quadro della risoluzione o nel punto di insostenibilità economica, se del caso, e di ricapitalizzarsi dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione e nella risoluzione del gruppo di risoluzione. In base alla strategia di risoluzione scelta, il Comitato dovrebbe giustificare debitamente il livello del MREL imposto e dovrebbe rivedere tale livello senza indebiti ritardi al fine di riflettere eventuali modifiche nel livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE. Questo livello dovrebbe essere composto dalla somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione che corrispondono ai requisiti di fondi propri dell'ente, e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'ente di soddisfare, dopo la risoluzione o dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione o di conversione, i requisiti di fondi propri necessari per essere autorizzato a proseguire le sue attività in base alla strategia di risoluzione scelta. Il MREL dovrebbe essere espresso in percentuale delle misure dell'esposizione complessiva al rischio e del coefficiente di leva finanziaria e gli enti dovrebbero raggiungere contemporaneamente il livello risultante dalle due misurazioni. Il Comitato dovrebbe adeguare al ribasso o al rialzo gli importi di ricapitalizzazione per qualsiasi modifica risultante dalle azioni previste nel piano di risoluzione. Il Comitato dovrebbe inoltre essere in grado di aumentare l'importo di ricapitalizzazione per garantire una sufficiente fiducia del mercato nell'ente dopo l'attuazione delle azioni previste nel piano di risoluzione. Il livello richiesto della riserva per la fiducia del mercato dovrebbe consentire all'ente di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato, anche permettendogli di coprire i costi connessi alla ristrutturazione delle sue attività in seguito alla risoluzione, e a sostenere nel mercato una fiducia sufficiente. La riserva per la fiducia del mercato dovrebbe essere fissata con riferimento alla parte del requisito combinato di riserva di capitale di cui alla direttiva 2013/36/UE. Il Comitato dovrebbe adeguare il livello della riserva per la fiducia del mercato al ribasso, qualora sia sufficiente un livello inferiore ad assicurare un'adeguata fiducia del mercato, o al rialzo, qualora sia necessario un livello più elevato per assicurare che, dopo le azioni previste nel piano di risoluzione, l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione per un periodo di tempo adeguato e a sostenere nel mercato una fiducia sufficiente.

- (9 bis) In linea con il regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, il Comitato dovrebbe esaminare la base di investitori degli strumenti MREL dei singoli enti. Il fatto che una parte significativa del MREL di un ente sia detenuta da investitori al dettaglio che potrebbero non avere ricevuto un'indicazione corretta e chiara dei rischi pertinenti costituisce di per sé un potenziale impedimento alla risolvibilità. Al contempo, se una larga parte degli strumenti MREL di un ente è detenuta da altri enti, anche la natura sistematica di una svalutazione o di una conversione potrebbe costituire un potenziale impedimento alla risolvibilità. Se dovesse riscontrare un impedimento alla risolvibilità a seguito dell'entità e della natura una certa base di investitori, il Comitato potrebbe raccomandare all'ente di affrontare tale impedimento. Al tempo stesso, il diritto nazionale potrebbe comunque limitare la vendita e la commercializzazione di taluni strumenti a determinati investitori.
- (10) Per rafforzare la loro possibilità di risoluzione, il Comitato dovrebbe poter imporre ai G-SII un MREL specifico per ente in aggiunta al requisito minimo TLAC previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013. Il MREL specifico per ente dovrebbe essere imposto se il requisito minimo TLAC non è sufficiente per riassorbire le perdite e ricapitalizzare un G-SII in base alla strategia di risoluzione scelta.

- (11) Al momento di stabilire il livello del MREL il Comitato dovrebbe tener conto del grado di rilevanza sistemica dell'ente e del potenziale impatto negativo del suo dissesto sulla stabilità finanziaria. Dovrebbe anche tener conto della necessità di garantire condizioni di parità tra il G-SII e altri enti paragonabili aventi rilevanza sistemica all'interno degli Stati membri partecipanti. Di conseguenza, il MREL degli enti che non sono identificati come G-SII, ma la cui rilevanza sistemica all'interno degli Stati membri partecipanti è paragonabile alla rilevanza sistemica dei G-SII, non dovrebbe discostarsi in misura eccessiva dal livello e dalla composizione del MREL generalmente stabilito per i G-SII.
- (12)
- (13) In linea con il regolamento n. 575/2013, gli enti classificati come entità di risoluzione dovrebbero essere soggetti al MREL solo a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata. Questo significa che le entità di risoluzione dovrebbero essere obbligate a emettere strumenti e elementi ammissibili ai fini della conformità al MREL a favore di creditori terzi esterni che sarebbero sottoposti al bail-in qualora venga avviata la risoluzione dell'entità di risoluzione.

- (14) Gli enti che non sono entità di risoluzione dovrebbero conformarsi al MREL a livello individuale. In linea di massima, all'assorbimento delle perdite e al fabbisogno di ricapitalizzazione di questi enti dovrebbero provvedere le rispettive entità di risoluzione attraverso l'acquisizione diretta o indiretta degli strumenti di fondi propri e delle passività ammissibili emesse da questi enti e la loro svalutazione o conversione in strumenti di proprietà nel momento in cui gli enti in questione non siano più economicamente sostenibili. Il MREL applicabile agli enti che non sono entità di risoluzione dovrebbe essere applicato insieme e coerentemente con i requisiti applicabili alle entità di risoluzione. Questo dovrebbe permettere al Comitato di risolvere un gruppo di risoluzione senza sottoporre a risoluzione certe sue filiazioni, evitando quindi effetti potenzialmente negativi per il mercato. Se l'entità di risoluzione o l'impresa madre e le sue filiazioni sono stabilite nello stesso Stato membro e appartengono allo stesso gruppo di risoluzione, il Comitato dovrebbe potere derogare completamente all'applicazione del MREL applicabile agli enti che non sono entità di risoluzione o consentire loro di conformarsi al MREL con garanzie assistite da garanzia reale tra l'impresa madre e le sue filiazioni, attivabili purché siano rispettate condizioni temporali equivalenti a quelle che consentono la svalutazione o la conversione delle passività ammissibili. La garanzia reale che assiste la garanzia dovrebbe essere estremamente liquida, con rischi minimi di credito e di mercato.
- (15) L'applicazione del MREL a enti che non sono entità di risoluzione dovrebbe conformarsi alla strategia di risoluzione scelta, evitando in particolare di modificare il rapporto di proprietà tra gli enti e il loro gruppo di risoluzione dopo la ricapitalizzazione degli enti in questione.

- (15 bis) Il regolamento n. 575/2013 prevede che le autorità competenti, in presenza di determinate condizioni specifiche, possano derogare all'applicazione di taluni requisiti di liquidità e solvibilità per gli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale. Per tener conto delle specificità di tali reti di cooperazione, il Comitato dovrebbe inoltre poter derogare all'applicazione del MREL per tali enti creditizi in condizioni analoghe a quelle di cui al regolamento n. 575/2013, qualora gli enti creditizi e l'organismo centrale siano stabiliti nello stesso Stato membro, e trattarli come un insieme nel valutare le condizioni per la risoluzione. Il rispetto del requisito MREL esterno del gruppo di risoluzione nel suo insieme può essere garantito in vari modi, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà di ciascun gruppo, o tenendo conto solo delle passività ammissibili dell'organismo centrale o tenendo conto delle passività ammissibili di alcune o tutte le entità della rete.
- (16) Le eventuali violazioni del requisito minimo TLAC e del MREL dovrebbero essere trattate e sottoposte a opportune misure correttive da parte delle autorità competenti, delle autorità di risoluzione e del Comitato. Dato che una violazione di questi requisiti potrebbe costituire un ostacolo alla possibilità di risoluzione dell'ente o del gruppo, le procedure attuali volte a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione dovrebbero essere abbreviate per affrontare tempestivamente le eventuali violazioni. Il Comitato dovrebbe inoltre poter imporre agli enti di vietare talune distribuzioni, di modificare il profilo di scadenza degli strumenti e degli elementi ammissibili e di preparare e attuare piani volti a ripristinare il livello dei suddetti requisiti.
- (17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, specialmente il diritto di proprietà e la libertà d'impresa, e deve essere attuato conformemente a detti diritti e principi.

- (18) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire stabilire norme uniformi ai fini del quadro dell'Unione di risanamento e risoluzione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell'azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare il presente regolamento in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) Per poter disporre del tempo necessario alla sua applicazione, il presente regolamento dovrebbe essere applicato dopo 18 mesi dalla sua entrata in vigore,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014

1. *L'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:*

a) sono inseriti i punti seguenti:

"24 bis) "entità di risoluzione": un'entità stabilita in uno Stato membro partecipante individuata dal Comitato in conformità dell'articolo 8 come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione;

24 ter) "gruppo di risoluzione":

a) un'entità di risoluzione e le sue filiazioni che non siano:

i) entità di risoluzione; o

ii) filiazioni di altre entità di risoluzione; o

iii) entità stabilite in un paese terzo che non sono incluse nel gruppo di risoluzione conformemente al piano di risoluzione e le loro filiazioni;

b) enti creditizi affiliati a un organismo centrale, l'organismo centrale e qualsiasi ente sotto il controllo dell'organismo centrale qualora almeno una di tali entità sia un'entità di risoluzione.

24 quater) "ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII)", un G-SII secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 132, del regolamento (UE) n. 575/2013.";

b) all'articolo 20, paragrafo 5, punto 48 e punto 49, lettera d), all'articolo 27, paragrafi 1, 4, 5, 6, 7 e 13 l'espressione "passività ammissibili" è sostituita da "passività sottoponibili a bail-in";

c) è inserito il seguente punto 49 bis):

"49 bis) "passività ammissibili": le passività sottoponibili a bail-in che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 12 quater o all'articolo 12 nonies, paragrafo 3, lettera a);";

2. all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) stabilire il livello di requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili, a norma degli articoli da 12 a 12 duodecies;";

3. l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I piani di risoluzione prevedono una serie di opzioni per l'applicazione degli strumenti e l'esercizio dei poteri di risoluzione di cui al presente regolamento alle entità di cui al paragrafo 1.";

b) al paragrafo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"I piani di risoluzione prevedono le azioni di risoluzione che il Comitato può adottare nel caso in cui un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfi le condizioni per la risoluzione.

Le informazioni di cui al paragrafo 9, lettera a), sono comunicate all'entità interessata.";

c) al paragrafo 9, le lettere o) e p) sono sostituite dalle seguenti:

"o) i requisiti di cui all'articolo 12 octies e all'articolo 12 nonies e una scadenza per il raggiungimento di tale livello, ove applicabile;

p) quando il Comitato applica l'articolo 12 quater, paragrafo 3, una scadenza per la conformità dell'entità di risoluzione.";

c bis) all'articolo 8, paragrafo 9, è aggiunto il comma seguente:

"Nello stabilire le scadenze di cui ai punti o) e p) del primo comma, il piano di risoluzione assicura che esse siano adeguate e tengano conto:

a) della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;

b) dell'accesso limitato ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;

c) del ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 12 octies.";

d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

"10. I piani di risoluzione di gruppo comprendono un piano per la risoluzione del gruppo di cui al paragrafo 1, facente capo all'impresa madre nell'Unione stabilita in uno Stato membro partecipante, e individuano misure da adottare nei riguardi:

a) dell'impresa madre nell'Unione;

b) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite nell'Unione;

c) delle entità di cui all'articolo 2, lettera b); e

d) delle filiazioni appartenenti al gruppo e stabilite al di fuori dell'Unione, nel rispetto dell'articolo 33.

Conformemente alle misure di cui al primo comma, il piano di risoluzione individua per ciascun gruppo:

a) le entità di risoluzione,

b) i gruppi di risoluzione.";

e) al paragrafo 11, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) espone le azioni di risoluzione previste da avviare riguardo a un'entità di risoluzione negli scenari di cui al paragrafo 6, e le implicazioni di tali azioni nei confronti delle altre entità del gruppo, dell'impresa madre e degli enti filiazioni di cui al paragrafo 1;

a1) se un gruppo di cui al paragrafo 1 comprende più di un gruppo di risoluzione, espone le azioni di risoluzione previste in relazione alle entità di risoluzione di ciascun gruppo di risoluzione e le implicazioni di tali azioni per:

i) altre entità del gruppo che appartengono allo stesso gruppo di risoluzione;

ii) altri gruppi di risoluzione;

b) esamina in che misura gli strumenti e i poteri di risoluzione possono essere applicati alle entità di risoluzione stabilite nell'Unione ed esercitati in maniera coordinata, ivi comprese le misure volte ad agevolare l'acquisto, da parte di un terzo, del gruppo nel suo complesso o di linee di business separate o di attività svolte da una serie di entità del gruppo o da determinate entità del gruppo o gruppi di risoluzione, e individua i potenziali ostacoli a una risoluzione coordinata;"

f) al paragrafo 12 sono inseriti i seguenti commi:

"Il piano di risoluzione è rivisto, se del caso, dopo l'attuazione delle azioni di risoluzione o l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21.

Nel fissare le scadenze di cui all'articolo 8, paragrafo 9, punti o) e p), il Comitato tiene conto delle scadenze per conformarsi al requisito di cui all'articolo 104 ter della direttiva 2013/36/UE.";

4. l'articolo 10 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La risoluzione di un gruppo s'intende possibile quando al Comitato risulta fattibile e credibile liquidare le entità del gruppo con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverle applicando strumenti di risoluzione ed esercitando poteri di risoluzione in relazione a entità di risoluzione evitando quanto più possibile conseguenze negative significative, incluse situazioni di instabilità finanziaria più ampia o eventi a livello sistemico, per il sistema finanziario degli Stati membri in cui le entità del gruppo sono stabilite, o di altri Stati membri o dell'Unione e nella prospettiva di assicurare la continuità delle funzioni essenziali svolte da tali entità del gruppo mediante la loro separazione, se praticabile facilmente e tempestivamente, oppure con altro mezzo.

Il Comitato notifica con tempestività all'ABE qualora la risoluzione di un gruppo non sia ritenuta possibile.

Se un gruppo è composto da più di un gruppo di risoluzione, il Comitato valuta la possibilità di risoluzione di ciascun gruppo di risoluzione in conformità del presente articolo.

La valutazione di cui al primo comma è eseguita in aggiunta alla valutazione della possibilità di risoluzione dell'intero gruppo.";

b) al paragrafo 7 è aggiunto il seguente comma:

"Il Comitato notifica la sua valutazione dell'impedimento alla possibilità di risoluzione dell'entità o del gruppo all'impresa madre nell'Unione se tale impedimento è imputabile a una situazione in cui:

- a) l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE ma, allo stesso tempo, non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e il requisito di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/36/UE;
- b) l'entità non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 o i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies.";

c) al paragrafo 9 è aggiunto il seguente comma:

"Se un impedimento alla possibilità di risoluzione è imputabile a una situazione di cui al paragrafo 7, secondo comma, l'impresa madre nell'Unione propone al Comitato eventuali misure per porre rimedio o rimuovere l'impedimento indicato conformemente al primo comma entro due settimane dalla data di ricevimento della notifica effettuata a norma del paragrafo 7.

I termini per l'attuazione delle misure proposte tengono conto dei motivi che hanno condotto all'impedimento in questione. Il Comitato, previa consultazione della BCE e delle autorità competenti, valuta se tali misure affrontano con efficacia o rimuovono il rilevante impedimento in questione.";

d) al paragrafo 11, lettere i) e j), "articolo 12" è sostituito da "articoli 12 octies e 12 nonies";

e) al paragrafo 11, sono aggiunte le lettere seguenti:

- "k) imporre all'entità di presentare un piano per ripristinare la conformità agli articoli 12 octies e 12 nonies espresso come importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e, ove applicabile, al requisito di cui all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE o ai requisiti di cui agli articoli 12 octies o 12 nonies espresso come percentuale della misura dell'esposizione totale di cui agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013;
- l) imporre all'entità di modificare il profilo di scadenza degli strumenti di fondi propri previo accordo dell'autorità competente e delle passività ammissibili di cui all'articolo 12 quater o degli elementi di cui all'articolo 12 nonies, paragrafo 3, lettere a) e b), per assicurare la costante conformità agli articoli 12 octies e 12 nonies.";

4 bis. dopo l'articolo 10 è inserito un nuovo articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis

Potere di vietare talune distribuzioni

1. l'entità soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 2013/36/UE ma non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE e il requisito di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/36/UE e, allo stesso tempo,

i) i requisiti di cui agli articoli 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e

ii) i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies

se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il Comitato ha il potere di vietare a un'entità di distribuire, conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (M-MDA, Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement) calcolato conformemente al paragrafo 4 mediante una delle seguenti azioni:

- a) effettuare una distribuzione in relazione al capitale di base di classe 1;
- b) creare un'obbligazione di pagare una remunerazione variabile o benefici pensionistici discrezionali o pagare una remunerazione variabile se l'obbligazione di pagamento è stata creata in un momento in cui l'entità non soddisfaceva il requisito combinato di riserva di capitale;
- c) effettuare pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1).

Se un'entità è nella situazione di cui al primo comma, notifica immediatamente al Comitato la violazione.

2. Nella situazione di cui al paragrafo 1, il Comitato, dopo aver consultato l'autorità competente, valuta senza indebito ritardo se esercitare il potere di cui al paragrafo 1

tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) il motivo, la durata e l'entità della violazione e il suo impatto sulla risolvibilità;
- b) l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità e la probabilità che essa possa, in un futuro prevedibile, soddisfare la condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a);
- c) la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 in un periodo di tempo ragionevole;
- d) se l'entità non è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quater o all'articolo 12 nonies, paragrafo 3, se l'incapacità è di natura idiosincratICA o dovuta a una perturbazione a livello del mercato.
- e) se l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 costituisce il mezzo più proporzionato e adeguato per affrontare la situazione dell'entità sulla base del suo potenziale impatto sia sulle condizioni di finanziamento che sulla possibilità di risoluzione dell'entità interessata.

Il Comitato ripete la valutazione per decidere se esercitare il potere di cui al paragrafo 1 almeno ogni mese per la durata della violazione, finché l'entità resta nella situazione di cui al paragrafo 1.

3. Se valuta che l'entità continua a essere nella situazione di cui al paragrafo 1 sei mesi dopo la notifica di tale situazione, il Comitato, previa consultazione dell'autorità competente, esercita il potere di cui al paragrafo 1, eccetto se valuta che siano soddisfatte almeno [due] delle condizioni seguenti:

- i) la violazione è dovuta a una perturbazione grave del funzionamento dei mercati finanziari, che comporta uno stress a base ampia del mercato finanziario in vari segmenti dei mercati finanziari;
- ii) la perturbazione di cui al punto i) comporta non solo una maggiore volatilità degli strumenti di fondi propri e passività ammissibili dell'entità o maggiori costi per quest'ultima, ma conduce a una chiusura completa o parziale dei mercati che impedisce all'entità di emettere strumenti di fondi propri e passività ammissibili sui mercati;
- iii) la chiusura dei mercati di cui al punto ii) viene osservata non solo per l'entità interessata ma anche per varie altre entità;
- iv) la perturbazione di cui al punto i) impedisce all'entità interessata di emettere strumenti di fondi propri e passività ammissibili in misura sufficiente a porre rimedio alla violazione;
- v) l'esercizio del potere di cui al paragrafo 1 comporta conseguenze negative per una parte del settore bancario che possono compromettere la stabilità finanziaria.

Se si applica l'eccezione di cui al comma precedente, il Comitato notifica all'autorità competente la sua decisione illustrando la propria valutazione per iscritto.

Il Comitato ripete la valutazione delle condizioni di cui al comma precedente ogni mese per valutare se l'eccezione possa essere applicata.

4. L'"M-MDA" è calcolato moltiplicando la somma calcolata conformemente al paragrafo 5 per il fattore determinato conformemente al paragrafo 6. L'"M-MDA" è ridotto da una qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

5. La somma da moltiplicare conformemente al paragrafo 4 è costituita:

- a) dagli utili intermedi non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento connesso alle azioni di cui alla lettera a), b) o c) del paragrafo 1 del presente articolo;

più

- b) gli utili di fine esercizio non inclusi nel capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, al netto di qualsiasi distribuzione di utili o di qualsiasi pagamento connesso alle azioni di cui alla lettera a), b) o c) del paragrafo 1 del presente articolo;

meno

- c) gli importi da pagare a titolo d'imposta se gli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non fossero distribuiti.

6. Il fattore è determinato come segue:
- a) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel primo (ossia il più basso) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0;
 - b) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare uno qualsiasi dei requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel secondo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,2;
 - c) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel terzo quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,4;
 - d) quando il capitale primario di classe 1 detenuto dall'ente e non utilizzato per rispettare i requisiti in materia di fondi propri di cui all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e agli articoli 12 quinquies e 12 sexies della presente direttiva, espresso come percentuale dell'esposizione al rischio complessiva calcolata conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, rientra nel quarto (ossia il più elevato) quartile del requisito combinato di riserva di capitale, il fattore è pari a 0,6.

I limiti inferiore e superiore di ciascun quartile del requisito combinato di riserva di capitale sono calcolati come segue:

$$\text{Limite inferiore del quartile} = \frac{\text{Requisito combinato di riserva di capitale}}{4} \times (Q_n - 1)$$

$$\text{Limite superiore del quartile} = \frac{\text{Requisito combinato di riserva di capitale}}{4} \times Q_n$$

"Q_n" indica il numero del rispettivo quartile.";

5. l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 806/2014 è sostituito dai seguenti articoli:

"Articolo 12

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili"

1. Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti inclusa la BCE, determina i requisiti, a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies, di fondi propri e passività ammissibili, che possono essere soggetti a svalutazione e conversione, che le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e le entità ed i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, sono tenuti a rispettare in qualsiasi momento quando le condizioni di applicazione di detti paragrafi sono soddisfatte.

1 bis. Qualsiasi entità e le entità che fanno parte dei gruppi di cui al primo comma comunicano le informazioni di cui all'articolo 45 decies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE all'autorità nazionale di risoluzione dello Stato membro partecipante in cui sono stabilite.

L'autorità nazionale di risoluzione trasmette al Comitato senza indebiti ritardi le informazioni di cui al primo comma.

2. Nell'elaborare i piani di risoluzione a norma dell'articolo 9, le autorità nazionali di risoluzione, previa consultazione delle autorità competenti, determinano i requisiti, a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies, di fondi propri e passività ammissibili che possono essere soggetti a svalutazione e conversione, che le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, sono tenute a rispettare in ogni momento. A tale proposito si applica la procedura di cui all'articolo 31.
3. Il Comitato determina quanto previsto al paragrafo 1 in parallelo con lo sviluppo e il mantenimento dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 8.
4. Il Comitato trasmette quanto determinato alle autorità nazionali di risoluzione. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29. Il Comitato impone alle autorità nazionali di risoluzione di verificare e garantire che gli enti e le imprese madri rispettino i requisiti di fondi propri e passività ammissibili stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Il Comitato comunica alla BCE e all'ABE i requisiti di fondi propri e passività ammissibili che ha determinato per ciascun ente e impresa madre a norma del paragrafo 1.
6. Al fine di garantire l'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato emana orientamenti e trasmette istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a entità o gruppi specifici.

Articolo 12 bis

Applicazione e calcolo del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1. Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto da e a norma degli articoli da 12 bis a 12 decies.
2. Il requisito di cui al paragrafo 1 è calcolato a norma dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, come l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili, ed espresso in percentuale:
 - a) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
 - b) della misura dell'esposizione totale dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 calcolata in conformità dell'articolo 429 e dell'articolo 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 12 ter

Esenzione dal requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1. In deroga all'articolo 12 bis, il Comitato esenta dal requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, gli istituti di credito ipotecario che si finanziano con obbligazioni garantite ai quali, in base al diritto nazionale, non è consentito raccogliere depositi se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) tali istituti saranno liquidati attraverso procedure di insolvenza nazionali o altri tipi di procedure attuate conformemente all'articolo 38, 40 o 42 della direttiva 2014/59/UE e previste per tali istituti; e
- b) tali procedure di insolvenza nazionali, o altri tipi di procedure, garantiranno che i creditori di tali istituti, compresi all'occorrenza i titolari di obbligazioni garantite, subiscano perdite secondo modalità conformi agli obiettivi della risoluzione.

2. Gli istituti esentati dal requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non fanno parte del consolidamento di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 1.

Articolo 12 quater

Passività ammissibili per le entità di risoluzione

1. Le passività ammissibili sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità di risoluzione soltanto se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 72 bis, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

In deroga al primo comma, laddove il presente regolamento fa riferimento ai requisiti di cui all'articolo 92 bis o all'articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, le passività ammissibili ai fini di tali articoli sono costituite dalle passività ammissibili quali definite all'articolo 72 terdecies del regolamento (UE) n. 575/2013 e stabilite in conformità del titolo I, parte II, capo 5 bis dello stesso regolamento.

2. In deroga all'articolo 72 bis, paragrafo 2, lettera l), del regolamento (UE) n. 575/2013, le passività derivanti da strumenti di debito che presentano caratteristiche di derivato, come le obbligazioni strutturate, sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il valore nominale della passività derivante dallo strumento di debito è già noto al momento dell'emissione, è fisso o crescente e non è interessato da una caratteristica di derivato ovvero lo strumento di debito include una clausola contrattuale che specifica l'importo del credito in caso di risoluzione;
- b) la posizione della passività derivante dallo strumento di debito o del derivato incorporato può essere valutata giornalmente con riferimento a un mercato attivo, liquido e nei due sensi per uno strumento equivalente senza rischio di credito in linea con gli articoli 104 e 105 del regolamento (UE) n. 575/2013

ovvero lo strumento di debito include una clausola contrattuale che specifica l'importo del credito in caso di risoluzione.

- c) lo strumento di debito, compresa la sua caratteristica di derivato, non è soggetto a un accordo di netting e la sua valutazione non è soggetta all'articolo 49, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.

Le passività di cui al primo comma sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili soltanto per la parte che corrisponde all'importo di cui al primo comma, lettera a).

2 bis. Le passività emesse da una filiazione che ha sede nello Stato membro partecipante e che fa parte dello stesso gruppo di risoluzione dell'entità di risoluzione a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo di risoluzione sono computate nell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità di risoluzione se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) sono emesse conformemente all'articolo 12 nonies, paragrafo 3, lettera a);
- b) l'esercizio del potere di svalutazione o conversione in relazione a tali passività in conformità dell'articolo 21 non incide sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione;
- c) non superano un importo determinato sottraendo l'importo di cui al punto i) dall'importo di cui al punto ii):
 - i) la somma delle passività emesse a favore dell'entità di risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo di risoluzione e l'importo dei fondi propri emessi conformemente all'articolo 12 nonies, paragrafo 3, lettera b);
 - ii) l'importo richiesto conformemente all'articolo 12 nonies, paragrafo 1.

3. Fatto salvo il requisito minimo di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3 bis, e all'articolo 12 sexies, paragrafo 1, lettera a), il Comitato, di propria iniziativa, previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, assicura che parte del requisito di cui all'articolo 12 octies pari all'8% delle passività totali, compresi fondi propri, è rispettata dalle entità di risoluzione che sono G-SII o entità di risoluzione soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafi 3 bis e 3 ter, con fondi propri e strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento. Su richiesta di un'entità di risoluzione, il Comitato può consentire che un livello inferiore all'8% delle passività totali, compresi fondi propri, ma superiore all'importo risultante dall'applicazione della formula $(1-X1/X2) \times 8\%$ delle passività totali, compresi fondi propri, sia rispettato dalle entità di risoluzione che sono GSII o sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafi 3 bis) e 3 ter), con fondi propri e strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento, purché le condizioni di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soddisfatte, laddove, nel rispetto del limite della proporzione della riduzione possibile ai sensi dell'articolo 72 ter, paragrafo 3, del regolamento n. 575/2013:

$X1 = 3,5\%$ dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

$X2 =$ importo derivante dalla somma di i) il 18% dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e ii) il requisito di cui all'articolo 128, paragrafo 6) della direttiva 2013/36/UE.

4. Per le entità di risoluzione che non sono né G-SII né entità di risoluzione soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3 bis e 3 ter, il Comitato, di propria iniziativa, previa consultazione dell'autorità nazionale di risoluzione o su proposta di un'autorità nazionale di risoluzione, può decidere che una parte del requisito di cui all'articolo 12 octies, fino all'8% delle passività totali dell'entità, compresi fondi propri, o la formula di cui al paragrafo 6, se superiore, è rispettata con fondi propri e strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) le passività non subordinate di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno, nella gerarchia della procedura di insolvenza nazionale, lo stesso livello di priorità di certe passività che sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, o dell'articolo 27, paragrafo 5;
- b) vi è il rischio che a causa dell'applicazione programmata dei poteri di svalutazione e di conversione alle passività non subordinate che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, o dell'articolo 27, paragrafo 5, i creditori titolari di crediti derivanti da tali passività subiscano perdite superiori a quelle che subirebbero in caso di liquidazione con procedura di insolvenza ordinaria;

c) l'importo delle passività subordinate non supera l'importo necessario per evitare che i creditori di cui alla lettera b) subiscano perdite superiori a quelle che avrebbero altrimenti subito in caso di liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza.

Qualora stabilisca che, all'interno di una classe di passività che include le passività ammissibili, l'importo delle passività che sono ragionevolmente suscettibili di essere escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, o dell'articolo 27, paragrafo 5, ammonta a oltre il 10% di tale classe, il Comitato valuta il rischio di cui al secondo comma, lettera b).

5. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, le passività risultanti da un derivato sono incluse nelle passività totali purché siano pienamente riconosciuti i diritti di netting della controparte.

I fondi propri di un'entità utilizzati per soddisfare il requisito di cui all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE possono soddisfare il requisito di cui ai paragrafo 3 e 4.

6. In deroga al paragrafo 3, il Comitato può decidere che il requisito di cui all'articolo 12 octies è rispettato dalle entità di risoluzione che sono G-SII o entità di risoluzione soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3 bis o 3 ter, con strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, di tale regolamento, e i fondi propri dell'entità dovuti al suo obbligo di rispettare i requisiti di cui all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3 bis, e all'articolo 12 octies non superino l'8% delle passività totali, compresi fondi propri, dell'entità o l'importo derivante dall'applicazione della formula $[Ax^2+Bx^2+C]$, dove A, B e C rappresentano gli importi seguenti:

A= importo risultante dal requisito di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 (pilastro 1)

B= importo risultante dal requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE (pilastro 2R)

C= importo risultante dal requisito di cui all'articolo 128, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE (requisito combinato di riserva di capitale)

7. Il Comitato può esercitare il potere di cui al paragrafo 6 sulle entità di risoluzione che sono G-SII o sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafi 3 bis o 3 ter, e che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito, a condizione che il numero delle entità di risoluzione individuate non superi il 30% di tutte le entità di risoluzione che sono G-SII o sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3 bis o 3 ter, per le quali il Comitato determina il requisito di cui all'articolo 12 octies:

a) il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE rispecchia il fatto che le entità di risoluzione che sono G-SII o sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3 bis o 3 ter, sono fra il 20% degli enti più rischiosi per i quali il Comitato determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, o

b) se sono stati individuati nella precedente valutazione di risolvibilità impedimenti sostanziali alla risolvibilità, e:

i) non sono state adottate misure correttive a seguito dell'applicazione dei poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 11, entro i termini richiesti dall'autorità di risoluzione, oppure

ii) l'impedimento individuato non può essere affrontato da alcuno dei poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 11, e l'esercizio del potere di cui al paragrafo 6 compenserebbe interamente o parzialmente l'impatto negativo sulla risolvibilità dell'impedimento sostanziale, o

c) l'autorità di risoluzione ritiene che la fattibilità e la credibilità della strategia di risoluzione prescelta dall'entità siano limitate, tenendo conto delle dimensioni e delle interconnessioni dell'entità, della natura, dell'ambito di applicazione, del rischio e della complessità delle sue attività, del suo status giuridico e della sua struttura azionaria.

Ai fini del limite di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione arrotonda per eccesso il numero derivante dal calcolo al numero intero più vicino.

8. Le decisioni di cui ai paragrafi 4 e 6 sono adottate dal Comitato previa consultazione delle autorità competenti, compresa la BCE.

Nell'adottare la decisione di cui ai paragrafi 4 e 6, il Comitato prende altresì in considerazione:

- a) la profondità del mercato per gli strumenti dell'ente di cui al primo comma, la determinazione del prezzo di tali strumenti esistenti e il tempo necessario per eseguire tutte le operazioni necessarie ai fini del rispetto della decisione di cui al primo comma;
 - b) l'importo degli strumenti di passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e hanno una durata residua inferiore a un anno alla data della decisione relativa all'applicazione del requisito, al fine di effettuare aggiustamenti quantitativi al requisito di cui al primo comma;
 - c) la disponibilità e l'importo degli strumenti che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
 - d) se l'importo delle passività escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, o dell'articolo 27, paragrafo 5, che, nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, hanno lo stesso rango o un rango inferiore a quello delle passività ammissibili di rango più elevato è significativo rispetto alle passività ammissibili e ai fondi propri di un ente.
- Se l'importo delle passività escluse di cui alla lettera d) non supera il 5% dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di un ente, l'importo escluso è considerato non significativo. Al di sopra di tale limite, la rilevanza delle passività escluse è valutata dal Comitato.
- e) il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità, nonché la sua stabilità e la sua capacità di contribuire all'economia;
 - f) l'impatto degli eventuali costi di ristrutturazione sulla ricapitalizzazione dell'entità.

Articolo 12 quinquies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

1. Il requisito a norma dell'articolo 12 bis, paragrafo 1, è determinato dal Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, compresa la BCE, in base ai criteri seguenti:

- a) necessità di assicurare che il gruppo di risoluzione possa essere risolto mediante applicazione degli strumenti di risoluzione, compreso, se del caso, lo strumento del bail-in, in modo tale da conseguire gli obiettivi della risoluzione;
- b) necessità di assicurare, laddove opportuno, che l'entità di risoluzione e le sue filiazioni che sono enti, ma non entità di risoluzione, abbiano passività ammissibili sufficienti per garantire che rispettivamente, in caso di applicazione dello strumento del bail-in o di esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione, le perdite possano essere assorbite e che i requisiti patrimoniali o, se del caso, il coefficiente di leva finanziaria delle entità interessate possano essere ripristinati ad un livello che permetta loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;
- c) necessità di assicurare che, se il piano di risoluzione prevede che certe classi di passività ammissibili possano essere escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, o cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, l'entità di risoluzione abbia altre passività ammissibili sufficienti per garantire che le perdite possano essere assorbite e che il coefficiente di capitale totale o, a seconda dei casi, il coefficiente di leva finanziaria dell'entità di risoluzione possano essere ripristinati ad un livello che le permetta di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzata ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE;

- d) dimensioni, modello di business, modello di finanziamento e profilo di rischio dell'entità;
- e) misura in cui il dissesto dell'entità interessata avrebbe un effetto negativo sulla stabilità finanziaria, fra l'altro a causa del contagio di altri enti o entità dovuto alle interconnessioni dell'entità con altri enti o entità o con il sistema finanziario in generale.

2. Se il piano di risoluzione prevede che sia avviata l'azione di risoluzione o che siano esercitati i poteri di svalutazione e di conversione, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è pari a un importo sufficiente per garantire che:

- a) le perdite che sono prevedibilmente sostenute dall'entità siano integralmente assorbite ("assorbimento delle perdite");
- b) l'entità di risoluzione e le sue filiazioni che sono enti, ma non entità di risoluzione, siano ricapitalizzate al livello necessario per consentire loro di continuare a rispettare le condizioni di autorizzazione e a svolgere le attività per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE, della direttiva 2014/65/UE o di una normativa equivalente ("ricapitalizzazione").

Se il piano di risoluzione prevede che l'entità sia liquidata con procedura di insolvenza ordinaria o altre procedure nazionali equivalenti, il Comitato valuta se sia giustificato limitare il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per l'entità in questione di modo che non superi un importo sufficiente per assorbire le perdite a norma del primo comma, lettera a).

La valutazione del Comitato esamina, in particolare, il limite di cui al comma precedente per quanto riguarda i possibili impatti sulla stabilità finanziaria e sul rischio di contagio del sistema finanziario.

3. Per le entità di risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:

a) la somma:

i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità di risoluzione a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata;

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo di risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata dopo l'attuazione dell'azione di risoluzione;

b) la somma:

i) dell'importo delle perdite da assorbire nel quadro della risoluzione, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria dell'entità di risoluzione di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata, e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette al gruppo di risoluzione risultante dalla risoluzione di ripristinare la conformità con il requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata, dopo l'attuazione dell'azione di risoluzione.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera a) diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio ("TREA").

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera b) diviso per la misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.

Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.

Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti, il Comitato:

- a) utilizza i valori comunicati più recenti relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o all'importo del coefficiente di leva finanziaria adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni di risoluzione previste dal piano di risoluzione; e
- b) previa consultazione della BCE e delle autorità competenti, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito applicabile all'entità di risoluzione dopo l'attuazione della strategia di risoluzione prescelta.

Il Comitato può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato per garantire che, a seguito della risoluzione, l'entità sostenga una fiducia del mercato sufficiente per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno ("riserva per la fiducia del mercato").

Ove si applichi il comma precedente, la riserva per la fiducia del mercato è pari al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) di tale disposizione, applicabile dopo l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

Tale importo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato l'autorità competente, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per sostenere la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, in linea con l'articolo 76, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 7, dopo l'attuazione della strategia di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato l'autorità competente, il Comitato stabilisce che è necessario un livello più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, in linea con l'articolo 76, paragrafo 3, e l'articolo 27, paragrafo 7, per un periodo di tempo adeguato che non è superiore a un anno.

3 bis. Per le entità di risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono parte di un gruppo di risoluzione le cui attività totali superano i 100 miliardi di EUR, il livello del requisito di cui al paragrafo 3 è pari almeno a ("requisito a titolo del pilastro 1 per le banche di classe superiore"):

- a) 13,5% se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), e
- b) 5% se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b).

In deroga all'articolo 12 quater, le entità di risoluzione di cui al comma precedente soddisfano il livello del requisito di cui in questo paragrafo, che è pari al 13,5% se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), e al 5% se calcolato in conformità dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), con passività ammissibili che soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5 di detto regolamento, passività di cui all'articolo 12 quater, paragrafo 2 bis, o fondi propri.

3 ter. Su richiesta dell'autorità nazionale di risoluzione di un'entità di risoluzione, il Comitato applica i requisiti minimi di cui al paragrafo 3 bis alle entità di risoluzione che non sono soggette all'articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 e fanno parte di un gruppo di risoluzione le cui attività totali sono inferiori a 100 miliardi di EUR e sono considerate dall'autorità nazionale di risoluzione ragionevolmente suscettibili di presentare rischi sistemici in caso di dissesto.

Nell'adottare la decisione di presentare una richiesta di cui al paragrafo precedente, l'autorità nazionale di risoluzione prende in considerazione:

- i) della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;
- ii) dell'accesso limitato ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;
- iii) il ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1.

4. Per le entità che non sono entità di risoluzione, l'importo di cui al paragrafo 2 è composto dai seguenti importi:

a) la somma:

i) dell'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde ai requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, dell'entità, e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di capitale totale di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 e della risoluzione del gruppo di risoluzione; o

b) la somma:

i) dell'importo delle perdite da assorbire, che corrisponde al requisito di coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e

ii) di un importo di ricapitalizzazione che permette all'entità di ripristinare la conformità con il requisito relativo al coefficiente di leva finanziaria di cui all'articolo 92, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21 e della risoluzione del gruppo di risoluzione.

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera a) diviso per l'importo complessivo dell'esposizione al rischio ("TREA").

Ai fini dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera b), il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è espresso in percentuale come importo calcolato in conformità della lettera b) diviso per la misura dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria.

Nello stabilire il requisito individuale di cui al primo comma, lettera b), il Comitato tiene conto dei requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 7.

Nello stabilire gli importi di ricapitalizzazione di cui ai commi precedenti, il Comitato:

- a) utilizza i valori comunicati più recenti relativi al pertinente importo complessivo dell'esposizione al rischio o all'importo del coefficiente di leva finanziaria adeguati alle eventuali modifiche derivanti da azioni previste dal piano di risoluzione; e
- b) previa consultazione della BCE e delle autorità competenti, adegua al ribasso o al rialzo l'importo corrispondente al vigente requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE per determinare il requisito applicabile all'entità interessata a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili.

Il Comitato può aumentare il requisito di cui al primo comma, lettera a), punto ii), di un importo adeguato necessario per garantire che, a seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, l'entità continui a soddisfare le condizioni di autorizzazione e sostenga una fiducia di mercato sufficiente per un periodo di tempo adeguato non superiore a un anno ("riserva per la fiducia del mercato").

Ove si applichi il comma precedente, l'importo della riserva per la fiducia del mercato è pari al requisito combinato di riserva di capitale di cui all'articolo 128, punto 6, della direttiva 2013/36/UE, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) di tale disposizione, applicabile dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 e la risoluzione del gruppo di risoluzione.

Tale importo è adeguato al ribasso se, dopo aver consultato l'autorità competente, il Comitato ritiene fattibile e credibile che sia sufficiente un importo inferiore per garantire la fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, in linea con l'articolo 76, paragrafo 3, e l'articolo 27, paragrafo 7, dopo l'esercizio del potere di cui all'articolo 21 e la risoluzione del gruppo di risoluzione. Tale importo è adeguato al rialzo se, dopo aver consultato l'autorità competente, il Comitato stabilisce che è necessario un livello più elevato per sostenere una sufficiente fiducia del mercato e assicurare sia la continuità nella fornitura delle funzioni economiche essenziali da parte dell'ente che l'accesso ai finanziamenti senza ricorso a un sostegno finanziario straordinario diverso dai contributi a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, in linea con l'articolo 76, paragrafo 3, e l'articolo 27, paragrafo 7, per un periodo di tempo adeguato che non è superiore a un anno.

5. Se il Comitato si aspetta che certe classi di passività ammissibili siano ragionevolmente suscettibili di essere escluse totalmente o parzialmente dal bail-in a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, o possano essere cedute interamente a un ricevente con una cessione parziale, il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è soddisfatto con altre passività ammissibili sufficienti per:

- a) coprire l'importo delle passività escluse identificate in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5;
- b) assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte.

6. La decisione del Comitato di imporre un requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili a norma del presente articolo contiene la motivazione della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 2 a 5, ed è riesaminata senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE.

7. Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i requisiti patrimoniali sono interpretati conformemente all'applicazione, da parte dell'autorità competente, delle disposizioni transitorie di cui alla parte dieci, titolo I, capi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni della legislazione nazionale adottate esercitando le opzioni concesse dallo stesso regolamento alle autorità competenti.

Articolo 12 sexies

Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità di risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative di G-SII non UE

1. Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di un'entità di risoluzione che è un G-SII o parte di un G-SII è costituito da quanto segue:

- a) i requisiti di cui agli articoli 92 bis e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013, e
- b) qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dal Comitato specifico per l'entità a norma del paragrafo 2, da soddisfare con passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 quater.

1 bis. Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, di un'entità soggetta al requisito di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013 è costituito da quanto segue:

- a) i requisiti di cui agli articoli 92 ter e 494 del regolamento (UE) n. 575/2013, e
- b) qualsiasi requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili stabilito dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 2, da soddisfare con passività che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 nonies.

2. Il Comitato impone un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 1 bis, lettera b, soltanto:
 - a) se il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1 bis, lettera a), non è sufficiente per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 12 quinquies; e
 - b) in misura tale da garantire il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12 quinquies.

3. La decisione del Comitato di imporre un requisito aggiuntivo di fondi propri e passività ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera b), contiene i motivi della decisione stessa, compresa una valutazione completa degli elementi di cui al paragrafo 2, ed è riesaminata senza indebito ritardo per riflettere ogni variazione del livello del requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE applicabile al gruppo di risoluzione.

Articolo 12 octies

Applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità di risoluzione

1. Le entità di risoluzione rispettano i requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 septies su base consolidata a livello del gruppo di risoluzione.

2. Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per un'entità di risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante a livello del gruppo di risoluzione su base consolidata è determinato dal Comitato, previa consultazione dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dal Comitato, e dell'autorità di vigilanza su base consolidata, sulla base dei requisiti di cui agli articoli da 12 quater a 12 septies e dell'eventualità o meno che le filiazioni di paesi terzi del gruppo debbano essere risolte separatamente secondo il piano di risoluzione.

3. Per i gruppi di risoluzione definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), il Comitato stabilisce, a seconda delle caratteristiche del meccanismo di solidarietà e della strategia di risoluzione prescelta, in che modo le entità nel gruppo di risoluzione rispettano i requisiti di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 3 e 3 bis, al fine di garantire che il gruppo di risoluzione nel suo insieme soddisfi il requisito di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 12 nonies

Applicazione del requisito alle entità che non sono entità di risoluzione

1. Gli enti che sono filiazioni di un'entità di risoluzione o di un'entità di un paese terzo e non sono entità di risoluzione o le entità non soggette all'articolo 12 octies, paragrafo 3, rispettano i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 septies su base individuale.

Il Comitato può, previa consultazione delle autorità competenti e della BCE, decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 2, lettera b), che è una filiazione di un'entità di risoluzione e non è un'entità di risoluzione.

In deroga al primo comma, le imprese madri dell'Unione che non sono entità di risoluzione e sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli da 12 sexies a 12 octies su base consolidata.

Per i gruppi di risoluzione identificati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 24 ter, lettera b), gli enti creditizi affiliati a un organismo centrale e gli organismi centrali che non sono entità di risoluzione così come gli enti creditizi affiliati a un organismo centrale e gli organismi centrali che sono entità di risoluzione ma non sono soggetti all'articolo 12 octies, paragrafo 3, rispettano i requisiti di cui all'articolo 12 quinquies su base individuale.

Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al presente paragrafo è determinato sulla base dei requisiti di cui all'articolo 12 quinquies.

2. Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità di cui al paragrafo 1 rispetta i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

3. Il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, è soddisfatto con uno o più dei seguenti mezzi:

a) passività che:

i) sono emesse a favore dell'entità di risoluzione e da essa acquistate direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo di risoluzione che ha acquistato le passività dall'entità soggetta al presente articolo o da un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo di risoluzione, a condizione che l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione;

ii) rispettano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis, fatta eccezione per l'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b), c), k), l) e m), e per l'articolo 72 ter, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

iii) nella procedura ordinaria di insolvenza hanno lo stesso rango degli strumenti di fondi propri o hanno un rango inferiore a quello delle passività che non soddisfano la condizione di cui al punto i) e non sono ammissibili ai requisiti di fondi propri;

iv) sono soggette al potere di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21, il che è coerente con la strategia di risoluzione del gruppo di risoluzione in quanto evita, in particolare, di incidere sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione;

v) l'acquisto delle passività non è finanziato dall'entità soggetta al presente articolo, né direttamente né indirettamente;

vi) le disposizioni che disciplinano le passività non indicano, né implicitamente né esplicitamente, che le passività saranno rimborsate, anche anticipatamente, riacquistate o ripagate anticipatamente, a seconda dei casi, dall'entità soggetta al presente articolo in casi diversi da quelli di insolvenza o liquidazione dell'entità, e l'entità non fornisce altrimenti tale indicazione;

vii) le disposizioni che disciplinano le passività non attribuiscono al possessore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi o del capitale, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'entità soggetta al presente articolo;

viii) il livello dei pagamenti delle distribuzioni, a seconda dei casi, dovuti sulle passività, non è modificato sulla base del merito di credito dell'entità soggetta al presente articolo o della sua impresa madre;

b) strumenti di fondi propri che:

i) sono emessi a favore di entità incluse nello stesso gruppo di risoluzione e da esse acquistati; o

ii) sono emessi a favore di entità non incluse nello stesso gruppo di risoluzione e da esse acquistati, a condizione che l'esercizio del potere di svalutazione o di conversione a norma dell'articolo 21 non incida sul controllo della filiazione da parte dell'entità di risoluzione.

4. Il Comitato può consentire di soddisfare il requisito pienamente o in parte mediante la concessione di una garanzia fornita dall'entità di risoluzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sia la filiazione che l'entità di risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo di risoluzione;

b) l'importo della garanzia è perlomeno equivalente all'importo del requisito che sostituisce;

- c) la garanzia è attivata quando la filiazione non è in grado di pagare i propri debiti o altre passività in scadenza oppure, se precedente, quando la filiazione è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3;
- d) la garanzia è assistita da garanzia reale mediante un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE per almeno il 50% del suo importo;
- e) la garanzia reale a sostegno della garanzia soddisfa i requisiti dell'articolo 197 del regolamento (UE) n. 575/2013 il che, previa applicazione di coefficienti di scarto (haircut) adeguatamente prudenti, è sufficiente per coprire integralmente l'importo garantito;
- f) la garanzia reale a sostegno della garanzia non è soggetta a gravami e, in particolare, non è utilizzata per sostenere altre garanzie;
- g) la garanzia reale ha una durata effettiva che soddisfa la stessa condizione di durata di cui all'articolo 72 quater, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e
- h) non vi sono ostacoli giuridici, normativi o operativi al trasferimento delle garanzie reali dall'entità di risoluzione alla filiazione in questione, anche quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità di risoluzione. Su richiesta del Comitato, l'entità di risoluzione fornisce un parere legale indipendente, scritto e motivato o dimostra comunque, in modo soddisfacente, che non vi sono ostacoli giuridici, regolamentari o operativi al trasferimento delle garanzie reali alla filiazione in questione.

Articolo 12 decies

Deroga al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili applicato alle entità che non sono entità di risoluzione

1. Il Comitato può rinunciare totalmente all'applicazione dell'articolo 12 nonies a una filiazione di un'entità di risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:
 - a) sia la filiazione che l'entità di risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo di risoluzione;
 - b) l'entità di risoluzione soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 octies;
 - c) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'entità di risoluzione alla filiazione che è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'entità di risoluzione.

2. Il Comitato può rinunciare totalmente all'applicazione dell'articolo 12 nonies a una filiazione di un'entità di risoluzione stabilita in uno Stato membro partecipante nel caso in cui:
 - a) sia la filiazione che la sua impresa madre che non è un'entità di risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo di risoluzione;
 - b) l'impresa madre soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, su base subconsolidata;
 - c) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte dell'impresa madre alla filiazione che è stata oggetto di un accertamento a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, in particolare quando l'azione di risoluzione è avviata nei confronti dell'impresa madre.

Deroga per gli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale

1. Il Comitato può rinunciare, conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro partecipante, all'applicazione degli articoli 12 octies o 12 nonies a uno o più enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) gli enti creditizi e l'organismo centrale sono soggetti alla vigilanza della stessa autorità competente, sono stabiliti nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo di risoluzione;
 - b) gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso affiliati sono garantiti in solido oppure gli impegni degli enti affiliati sono pienamente garantiti dall'organismo centrale;
 - c) il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso affiliati sono controllati, nel loro insieme, sulla base dei conti consolidati di tali enti;
 - d) la dirigenza dell'organismo centrale ha il potere di dare istruzioni alla dirigenza degli enti ad esso affiliati;
 - e) il gruppo di risoluzione pertinente soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 3; e
 - f) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività tra l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati in caso di risoluzione.

Articolo 12 undecies

Violazioni del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili e degli orientamenti

1. Qualsiasi violazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui agli articoli 12 quinquies o 12 sexies da parte di un'entità è trattata dal Comitato e dalle altre autorità pertinenti mediante almeno uno dei seguenti mezzi:
 - a) potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 10;
 - b) misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE;
 - b bis) potere di cui all'articolo 10 bis;
 - c) misure di intervento precoce in conformità dell'articolo 13;
 - d) sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità degli articoli 110 e 111 della direttiva 2014/59/UE;
 - e) una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, in linea con l'articolo 18.

3. Il Comitato, le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri partecipanti si consultano quando esercitano i rispettivi poteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e).

Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione

1. In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato fissa un adeguato periodo transitorio affinché un'entità possa soddisfare i requisiti di cui agli articoli 12 octies o 12 nonies, o un requisito dovuto all'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 3, dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, o dell'articolo 12 quater, paragrafo 6, a seconda dei casi. Il termine per conformarsi ai requisiti di cui agli articoli 12 octies o 12 nonies, o a un requisito dovuto all'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 3, dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, o dell'articolo 12 quater, paragrafo 6, è 1° gennaio 2024.

L'autorità di risoluzione stabilisce un adeguato livello-obiettivo intermedio per i requisiti di cui agli articoli 12 octies o 12 nonies o per un requisito dovuto all'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 3, dell'articolo 12 quater, paragrafo 4 o dell'articolo 12 quater, paragrafo 6, a seconda dei casi, a cui un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), deve conformarsi entro il 1° gennaio 2022. L'obiettivo intermedio assicura di norma un aumento lineare delle passività ammissibili e dei fondi propri nella direzione del requisito.

Il Comitato può fissare un periodo transitorio posteriore al 1° gennaio 2024, se debitamente giustificato e appropriato sulla base dei criteri di cui al paragrafo 4 e tenendo in considerazione:

- a) l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità;
- b) la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 12 octies o 12 nonies o di un requisito dovuto all'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 3, dell'articolo 12 quater, paragrafo 4 o dell'articolo 12 quater, paragrafo 6, in un periodo di tempo ragionevole;
- c) se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata di cui agli articoli 72 ter e 72 quater del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 12 quater o all'articolo 12 nonies, paragrafo 3, se l'incapacità è di natura idiosincratICA o dovuta a una perturbazione a livello del mercato.

1 bis. Il termine per soddisfare il livello minimo dei requisiti di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 3 bis e 3 ter, è il 1° gennaio 2022.

1 ter. Il livello minimo del requisito di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafi 3 bis e 3 ter, non si applica nei casi seguenti:

- a) entro i tre anni successivi alla data in cui l'entità di risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3 bis o 3 ter;
- b) entro i due anni successivi alla data in cui il Comitato ha applicato lo strumento del bail-in;
- c) entro due anni dalla data in cui l'entità di risoluzione ha messo in atto una misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), con la quale gli strumenti di capitale e altre passività sono stati svalutati o convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 al fine di ricapitalizzare l'entità di risoluzione senza l'applicazione degli strumenti di risoluzione.

2. In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano un adeguato periodo transitorio per conformarsi ai requisiti di cui agli articoli 12 octies o 12 nonies, o a un requisito dovuto all'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 3, dell'articolo 12 quater, paragrafo 4 o dell'articolo 12 quater, paragrafo 6, a seconda dei casi, nei confronti di un'entità cui sono stati applicati strumenti di risoluzione o il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili.

3. Ai fini dei paragrafi 1, 1 bis e 2, il Comitato comunica all'entità il MREL programmato per ciascun lasso di tempo di 12 mesi del periodo transitorio al fine di facilitare il graduale aumento della sua capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione. Al termine del periodo transitorio il MREL è pari all'importo stabilito a norma degli articoli 12 quinquies, paragrafo 3 bis, 12 quinquies, paragrafo 3 ter, 12 octies, 12 nonies, 12 quater, paragrafo 3, 12 quater, paragrafo 4 o 12 quater, paragrafo 6, a seconda dei casi.
4. Le autorità di risoluzione fissano i periodi transitori tenendo conto:
 - a) della prevalenza dei depositi e dell'assenza di strumenti di debito nel modello di finanziamento;
 - b) dell'accesso ai mercati dei capitali per le passività ammissibili;
 - c) del ricorso al capitale primario di classe 1 per soddisfare il requisito di cui all'articolo 12 octies.
5. Fatto salvo il paragrafo 1, nulla osta a che in un secondo tempo il Comitato riveda la durata del periodo transitorio o i MREL programmati di cui al paragrafo 3.";
6. l'articolo 16 è così modificato:
 - a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nonostante il fatto che un'impresa madre non soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, il Comitato può decidere in merito a un'azione di risoluzione in relazione a tale impresa madre se essa è un'entità di risoluzione e se una o più delle sue filiazioni che sono enti e non sono entità di risoluzione soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1, e le loro attività e passività sono tali che il loro dissesto minaccia un ente o il gruppo nel suo complesso e l'azione di risoluzione nei confronti di tale impresa madre è necessaria per la risoluzione di tali filiazioni che sono enti o per la risoluzione del gruppo nel suo insieme.";

7. all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), "pertinenti strumenti di capitale" è sostituito da "pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui all'articolo 12 nonies, paragrafo 3, lettera a)";

7 bis. dopo l'articolo 18, paragrafo 1, è inserito il seguente paragrafo:

"1 bis. Il Comitato può adottare un programma di risoluzione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi affiliati, se l'organismo centrale e gli enti creditizi affiliati nel loro insieme soddisfano le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c).";

8. all'articolo 20, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) laddove sia applicato il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili a norma dell'articolo 21, paragrafo 7, a orientare la decisione sull'estensione della cancellazione o diluizione di titoli di proprietà e sull'estensione della svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili;"

9. l'articolo 21 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Svalutazione e conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili";

b) alla prima frase del paragrafo 1, "strumenti di capitale" è sostituito da "strumenti di capitale e passività ammissibili";

c) alla lettera b) del paragrafo 1, "strumenti di capitale" è sostituito da "strumenti di capitale e passività ammissibili";

d) alla lettera b) del paragrafo 3, "strumenti di capitale" è sostituito da "strumenti di capitale e passività ammissibili";

e) al secondo comma del paragrafo 8, "strumenti di capitale" è sostituito da "strumenti di capitale e passività ammissibili";

f) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1, il Comitato, deliberando secondo la procedura stabilita all'articolo 18, stabilisce se i poteri di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili vadano esercitati indipendentemente o, secondo la procedura prevista all'articolo 18, in combinazione con un'azione di risoluzione.

Il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione può essere esercitato solo in relazione a passività ammissibili che rispettino le condizioni di cui all'articolo 12 nonies, paragrafo 3, lettera a), fatta eccezione per la condizione relativa alla durata residua delle passività e, se esercitato, è conforme all'articolo 15, paragrafo 1, lettera g). A seguito dell'esercizio del potere di svalutare o convertire le passività ammissibili indipendentemente dall'azione di risoluzione, viene effettuata la valutazione di cui all'articolo 20, paragrafo 16, e si applica l'articolo 76, paragrafo 1, lettera e).

Se i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili sono stati acquistati dall'entità di risoluzione indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo di risoluzione, il potere di svalutazione o di conversione è esercitato unitamente all'esercizio dello stesso potere a livello dell'impresa madre dell'entità interessata o delle altre imprese madri che non sono entità di risoluzione, di modo che le perdite siano effettivamente trasferite e l'entità interessata sia ricapitalizzata dall'entità di risoluzione.

Se è avviata un'azione di risoluzione in relazione a un'entità che è un'entità di risoluzione, o in circostanze eccezionali deviando dal piano di risoluzione, in relazione a un'entità che non è un'entità di risoluzione, l'importo ridotto, svalutato o convertito conformemente all'articolo 21, paragrafo 10, a livello di tale entità è calcolato ai fini delle soglie di cui all'articolo 27, paragrafo 7, applicabile all'entità interessata.";

g) al paragrafo 10 è aggiunta la seguente lettera:

"d) il valore nominale delle passività ammissibili di cui al paragrafo 7 è svalutato o convertito in strumenti del capitale primario di classe 1 o entrambi, nella misura necessaria a raggiungere gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 o, se rappresenta un importo inferiore, nella misura della capacità delle passività ammissibili pertinenti.";

11. all'articolo 27, paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) passività con durata residua inferiore a sette giorni, nei confronti dei sistemi o degli operatori dei sistemi designati conformemente alla direttiva 98/26/CE o dei relativi partecipanti, e derivanti dalla partecipazione a tale sistema, o di controparti centrali di paesi terzi riconosciute dall'ESMA;"

12. all'articolo 27, paragrafo 3, è inserita la lettera h):

"h) passività nei confronti di entità che fanno parte dello stesso gruppo di risoluzione senza essere entità di risoluzione, indipendentemente dalle loro scadenze, tranne se dette passività hanno un rango inferiore alle passività non garantite ordinarie a norma del pertinente diritto nazionale dello Stato membro partecipante che fissa la gerarchia dei crediti applicabili al [data di applicazione del presente regolamento].

In caso di applicazione del comma precedente, il Comitato valuta se l'importo degli strumenti conformi all'articolo 12 nonies, paragrafo 3, sia sufficiente a sostenere l'attuazione della strategia di risoluzione preferita.";

12 bis. all'articolo 27, paragrafo 5, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente comma:

"Il Comitato valuta attentamente se le passività nei confronti di enti o entità che fanno parte dello stesso gruppo di risoluzione senza essere entità di risoluzione e che non sono escluse dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione in conformità del paragrafo 3, lettera h, del presente articolo, debbano essere escluse, integralmente o parzialmente, a norma delle lettere da a) a d), al fine di garantire un'efficace attuazione della strategia di risoluzione."

13. all'articolo 31, paragrafo 2, l'espressione "dell'articolo 45, paragrafi da 9 a 13" è sostituito da "dell'articolo 45 nonies".

Articolo 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento modificativo entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente